



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Città Metropolitana di Messina

Area II Lavori Pubblici

**Concessione del Servizio di Gestione ed Uso
del Campo da Tennis di proprietà comunale sito a
Monforte San Giorgio, viale della Pace**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

1. Finalità della concessione
2. Oggetto della concessione
3. Descrizione delle aree
4. Procedure e criteri di aggiudicazione
5. Durata della concessione
6. Canone concessorio
7. Valore stimato della concessione
8. Obblighi del Concessionario
 - a. Obblighi relativi alla manutenzione
 - b. Obblighi di rendicontazione annuale
9. Tariffe
10. Oneri a carico dell'Ente Concedente
11. Responsabilità
12. Garanzia provvisoria
13. Garanzia definitiva
14. Consegna dell'impianto
15. Penalità e risoluzione
16. Diritto di recesso
17. Foro competente
18. Trattamento dei dati personal

1. Finalità della Concessione

Il Comune di Monforte San Giorgio, con la concessione in gestione a terzi dell'impianto sportivo in oggetto, si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle attività motorie e sportive per affermare la cultura del benessere e della qualità della vita.

Alla base della scelta di procedere alla realizzazione di una procedura per la concessione del servizio di gestione di strutture sportive, vi è la seguente normativa:

- l'art. 33 della Costituzione italiana, per come introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
- l'art. 60 del D.P.R. n. 616/77 assegna ai Comuni i compiti di promozione sportiva;
- lo Statuto del Comune di Monforte San Giorgio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5.04.2004, prevede, all'art. 6, punto 3 c), tra gli "obiettivi politico-culturali ed educativi" alla lettera c) che il Comune "favorisce la promozione delle attività sportive";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*;

Il concessionario dovrà per tutta la durata della concessione ispirarsi ai seguenti criteri:

- a) qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi nonché nell'organizzazione dell'attività;
- b) garantire la più ampia accessibilità all'impianto sportivo con particolare riferimento alla diversificazione delle fasce d'età dei destinatari e favorendo nel modo più ampio possibile la partecipazione dell'utenza;
- c) mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle.

2. Oggetto della Concessione

Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la concessione in gestione ed uso il campo da tennis di viale della Pace a Monforte San Giorgio.

Sarà incluso nell'affidamento in concessione anche i locali spogliatoi, il tutto come specificato e individuato graficamente negli allegati tecnici al presente Capitolato.

L'impianto sportivo in oggetto e le relative pertinenze sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna dell'impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle parti. Nello specifico, costituisce oggetto della concessione la gestione, l'organizzazione delle attività in esso praticabili secondo le modalità contenute nel presente capitolato e il compimento di quanto necessario per il regolare funzionamento dei beni concessi.

Si precisa che per gestione s'intende la gestione complessiva dell'impianto sportivo volta ad assicurare il funzionamento dell'impianto e l'erogazione del servizio.

Il concessionario dovrà garantire in particolare l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento della struttura, gli eventuali allestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi.

In ossequio alle finalità statutarie dell'Ente e agli obiettivi programmatici e strategici dell'Amministrazione Comunale, la seguente concessione ha come obiettivi:

- a) favorire la pratica sportiva che, unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, assume un ruolo centrale per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- b) assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti attraverso una migliore gestione dell'area sportiva;
- c) assicurare una costante manutenzione degli impianti sportivi, al fine di mantenere la pulizia, l'efficienza e la salvaguardia dei luoghi.

3. Descrizione dell'area

L'area sportiva oggetto riguarda n. 1 (uno) campo da tennis e servizi/spogliatoi, sito in Viale della Pace a Monforte San Giorgio.

L'impianto sportivo di viale della Pace risulta censito in Catasto Terreni al Foglio 7 part.lla 1381, 1382, 1383, 1385, 905 e 907 Catasto Terreni al Foglio 7 part.lla 1381, 1382, 1383, 1385, 905 e 907. Per la descrizione dettagliata dell'area sportiva in oggetto e allo stato di fatto dei luoghi si rimanda alla *"Relazione Descrittiva dell'opera oggetto di concessione del servizio di gestione ed uso del campo da tennis" sito in viale della Pace Monforte San Giorgio* allegata al presente capitolato e parte integrante dello stesso (All. C).

4. Procedure e criteri di aggiudicazione

L'affidamento in concessione avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, secondo quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I servizi offerti o le proposte aggiuntive di servizio senza oneri per l'Amministrazione, liberamente offerte dall'associazione sportiva, si considereranno quali parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, con obbligo di realizzazione in capo all'Operatore.

All'offerta economica sarà assegnato il punteggio determinato sulla base di quanto offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o inferiore all'importo posto a base di gara.

Il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche è di 30.

Nella *"Lettera d'invito-Disciplinare di gara"* sono indicati nello specifico i criteri di valutazione dell'offerta tecnica con il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio.

5. Durata della concessione

Il contratto di concessione avrà durata di **anni 3** a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto sportivo.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 178 del Codice degli Appalti, la durata non è prorogabile, salvo per la previsione di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (*Revisione del contratto di concessione*).

L'ente si riserva la facoltà di procedere alla **proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6**, del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, previa comunicazione scritta dell'Ente concedente da inviare al concessionario prima della originaria scadenza del contratto.

Per motivi di pubblica utilità e per sopravvenute ragioni che rendono il rapporto concessorio non più conforme al pubblico interesse, l'Ente concedente potrà, in ogni tempo, revocare o sospendere temporaneamente la validità del contratto. Nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.

6. Canone concessorio e contributo economico dell'amministrazione comunale.

Il canone concessorio posto a base della presente procedura, per come determinato dai tecnici comunali, è pari a **320,00 €** per un totale annuo di **€ 3.840,00** calcolato secondo quanto indicato nell'allegata scheda tecnica di determinazione del canone.

L'offerta economica dovrà consistere nell'indicazione del canone annuo che il proponente si impegna a corrispondere al Comune di Monforte San Giorgio in caso di aggiudicazione, e dovrà essere di valore superiore rispetto al canone annuo di concessione indicato come base della procedura.

Il canone dovrà essere corrisposto con rate semestrali anticipate decorrenti dalla stipula dell'atto di concessione, fatta salva la possibilità di compensare il canone con interventi mirati al miglioramento dello stato di fatto dell'impianto sportivo.

Il canone annuo della concessione d'uso sarà quello risultante dall'esito della procedura e non sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.

.

7. Valore della concessione

Il valore stimato della concessione, ai sensi del comma 1, dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, risulta di € 3.840,00 annui che, per la durata della concessione, prevista in 3 anni, risulta di **€ 11.520,00**

L'ente si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6 del contratto, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, previa comunicazione scritta dell'Ente concedente da inviare al concessionario prima della originaria scadenza del contratto.

Pertanto il valore della concessione con l'aggiunta della proroga tecnica, per un massimo di mesi 6, è pari ad un totale così determinato di € 13.440,00, IVA esclusa.

Gli indicatori utilizzati per il predetto calcolo, nonché per la definizione del canone concessorio posto a base di gara, sono evincibili nell'allegata "*Determinazione del canone di concessione del campo da Tennis di Viale della Pace, Monforte San Giorgio,*" (All. D).

8. Obblighi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a realizzare il progetto per cui l'immobile viene concesso in uso, assicurando una efficace ed efficiente gestione degli spazi e avrà completa autonomia per conseguire le finalità generali della concessione.

Il concessionario dovrà garantire la gestione dei campi in oggetto, dichiarando di essere a conoscenza e accettare le caratteristiche nonché i limiti funzionali della struttura concessa.

Il concessionario si impegna altresì a far svolgere all'interno dei campi da calcio l'attività sportiva compatibilmente con la natura e le caratteristiche funzionali e di sicurezza degli impianti.

Per l'intera durata della concessione, il Concessionario, oltre al pagamento del canone concessorio in favore dell'Ente secondo le modalità e tempistiche previste, avrà a proprio carico:

- a) l'acquisto e la messa in opera di arredi, attrezzature, tecnologie e soluzioni di funzionali alle attività oggetto della concessione;
- b) tutte le spese per le utenze (energia elettrica, rifiuti, ecc.), incluso qualsiasi onere connesso ai relativi allacciamenti e volture. Per quanto concerne le spese delle utenze, il concessionario dovrà sostenere le stesse previa voltura;
- c) la messa in funzione e corretta manutenzione degli impianti, comprese le relative procedure, le richieste di autorizzazioni e gli oneri connessi, secondo la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 c.c.;
- d) eventuali costi per l'adeguamento edilizio ed impiantistico che si dovessero presentare nel corso della gestione;
- e) le spese di gestione e qualsiasi altro onere relativo ad eventuali permessi, autorizzazioni o quant'altro necessario per la realizzazione delle attività dichiarate nella proposta progettuale;
- f) apertura, chiusura, custodia, manutenzione ordinaria e funzionalità degli impianti;
- g) pulizia settimanale e generale di tutti i locali concessi in uso, degli impianti, delle attrezzature e delle aree di pertinenza;
- h) tutti gli obblighi derivanti dall'utilizzo della struttura, compresa l'assunzione di responsabilità civili relativi alla fruizione da parte degli operatori e soggetti terzi;
- i) la stipula di un'assicurazione R.C.T., con esclusivo riferimento alla concessione in oggetto e validità non inferiore alla durata della concessione.

Il Concessionario si impegna inoltre:

- j) a tenere indenne il Comune di Monforte San Giorgio da ogni responsabilità verso terzi per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in esecuzione della concessione d'uso;
- k) ad assumersi la responsabilità della verifica dei requisiti morali e professionali di tutti i soggetti terzi che svolgeranno attività all'interno della struttura;
- l) ad implementare un sistema di monitoraggio e valutazione degli esiti dell'attività realizzata nell'ambito della concessione d'uso e a produrre, con cadenza annuale, una relazione dettagliata in merito agli impatti generati dal progetto;
- m) a fine concessione, a restituire l'immobile in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libero da persone o cose;
- n) a comunicare all'Ente tempestivamente, e comunque non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento, eventuali danni all'immobile;
- o) a consentire ai dipendenti comunali l'accesso all'impianto in qualsiasi momento e senza obbligo di preventivo preavviso;
- p) tenere un'adeguata contabilità delle tariffe e delle entrate relative all'uso degli impianti sportivi in ottemperanza alla vigente normativa fiscale;
- q) a verificare i requisiti morali e professionali di tutti i soggetti terzi che svolgeranno attività all'interno della struttura.

È vietata la cessione totale o parziale della presente concessione, pena l'immediata risoluzione contrattuale e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno causato all'Ente proprietario.

Per l'espletamento di servizi connessi alla gestione delle attività, il concessionario può avvalersi di terzi, fermo restando che il Comune di Monforte San Giorgio rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il concessionario ed i terzi per cui tutti gli adempimenti e responsabilità sono in carico al concessionario.

I beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento.

I servizi offerti o le proposte aggiuntive di servizio senza oneri per l'Amministrazione, liberamente offerte dall'associazione sportiva nell'offerta economica, si considereranno quali parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, con obbligo di realizzazione da parte dell'Operatore.

8a. Obblighi inerenti alla manutenzione

Il Concessionario è tenuto a mantenere l'impianto, in buono stato di efficienza e conservazione e a non apportare allo stesso alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione del Comune, garantendo per tutta la durata della concessione la destinazione d'uso della struttura e l'uso pubblico della stessa.

Il concessionario segnala all'Ente proprietario gli **interventi di natura straordinaria**.

Nel corso di validità della concessione, il Concessionario può realizzare di propria iniziativa opere migliorative e/o manutenzioni straordinarie, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune il quale potrà, eventualmente, apportare delle modifiche.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia e con l'ottenimento di tutti i necessari e preventivi pareri ed autorizzazioni, acquisiti a carico del Concessionario.

Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune, il quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività durante l'esecuzione dei lavori.

Il Concessionario può proporre al Comune di provvedere alla loro realizzazione e, in tal caso, il Comune si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un indennizzo per le spese sostenute.

Il Comune non è comunque tenuto a risarcire o indennizzare il Concessionario qualora lo stesso abbia eseguito lavori di manutenzione straordinaria o interventi di miglioramento dell'impianto stesso. In ogni caso qualsiasi intervento di miglioramento dell'impianto, anche se non accettato dal Comune, entrerà a far parte del patrimonio comunale senza che il Concessionario possa vantare alcunché, salvo il diritto per il Comune di chiedere al Concessionario la riduzione in pristino, alla quale il Concessionario sarà obbligato nei termini che verranno imposti.

Il concessionario assume su di sé il rischio operativo connesso alla gestione del servizio. In particolare sarà tenuto a gestire l'impianto nel rispetto di quanto contenuto nella propria offerta tecnica.

Il concessionario ha inoltre la facoltà di eseguire migliorie o modifiche all'impianto sportivo, previo accordo e autorizzazione dell'Ente comunale. Le migliorie autorizzate saranno totalmente a carico del concessionario e qualora non materialmente amovibili, alla scadenza del rapporto contrattuale diverranno di proprietà dell'amministrazione comunale.

Dovrà garantire la presenza di attrezzature di primo soccorso prevista dalla vigente normativa.

8b. Obblighi di rendicontazione annuale

Il concessionario è tenuto a produrre una "Rendicontazione Annuale" firmata dal rappresentante legale la quale dovrà contenere i seguenti dati:

1. relazione dettagliata contenente il numero degli associati e dei tecnici che usufruiscono dell'impianto nonché la specifica delle iniziative intraprese;
2. le manutenzioni effettuate;

3. le spese sostenute per la gestione degli impianti sportivi, suddivise in modo analitico (utenze, personale, manutenzione, pulizia, etc.);
4. le tariffe adottate suddivise per fasce di età;

9. Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.

Il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture degli impianti sportivi nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinenza comunale, fermo restando che gli oneri relativi alle predette installazioni sono ad esclusivo carico del Concessionario. L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite le competenti Aree Comunali, controlli tecnici ed amministrativi sui beni concessi, con riferimenti ai rapporti intercorrenti fra le due parti, ivi compreso il rilascio delle previste autorizzazioni.

10. Oneri a carico dell'Ente Concedente

Sono a carico dell'amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, sue pertinenze ed attrezzature che non derivino da incuria o dalla mancata o puntuale esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del concessionario;

11. Responsabilità

Il concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti gli eventuali danni, infortuni o altro, tenendo manlevato ed indenne il Comune di Monforte San Giorgio per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dipendente dell'associazione sportiva, che dovessero derivare dalla sua gestione.

L'ente concedente è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.

Il concessionario pertanto è tenuto a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata della concessione una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile (RTC) che copra ogni responsabilità civile derivante dai rischi inerenti i servizi oggetto della concessione.

12. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel presente invito. Nel caso di specie la garanzia dovrà essere calcolata sul valore di € 13.440,00, quindi la stessa sarà pari ad € 268,80 .

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione oppure di fidejussione.

La cauzione può essere rilasciata anche mediante deposito cauzionale da effettuarsi tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale alle seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa San Paolo - codice IBAN: IT17X0306982292100000046019.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e

ha validità per 180 giorni.

13. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs n. 36/2023 l'appaltatore costituisce una garanzia per la sottoscrizione del contratto denominata «*garanzia definitiva*», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto a conclusione del contratto di concessione.

Copia della garanzia dovrà essere depositata presso l'ente concedente al momento della sottoscrizione del contratto.

14. Consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario.

Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

15. Penalità e risoluzione

In caso grave inadempimento anche di una sola delle prescrizioni della presente convenzione o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate, verrà applicata al concessionario una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, per ciascuna violazione accertata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune può procedere trattenendo l'importo della cauzione di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale.

Il caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, il comune di Monforte San Giorgio procederà alla risoluzione della Concessione previa diffida ad adempiere entro un termine di giorni 30 notificata al concessionario, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto.

16. Diritto di recesso

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dal presente affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno sei mesi.

In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.

Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi.

Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo.

17. Foro competente

In caso di controversie tra il Concessionario e il Comune di Monforte San Giorgio, le parti si attiveranno secondo buona fede per una risoluzione bonaria della lite.

Qualora non si riesca ad addivenire ad una risoluzione bonaria della lite, le parti possono agire all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

18. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Società saranno raccolti presso il Comune di Monforte San Giorgio per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,

il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Responsabile del procedimento, Ing. Antonino MAZZAGLIA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il RESPONSABILE DI AREA
Ing. Antonino Mazzaglia

L'ISTRUTTORE TECNICO
(Ing. A. Mazzaglia)
A. Mazzaglia

